



## Riduzione tasso d'interesse legale

Con il DM 11.12.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.12.2020, il tasso di interesse legale è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01% a decorrere dal 01.01.2021.

Tale riduzione ha effetto anche e soprattutto, per quanto di nostro interesse, in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive, infatti comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di:

- ravvedimento operoso, ossia per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi;
- versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso, quali l'accertamento con adesione, l'acquiescenza all'accertamento e la conciliazione giudiziale;
- opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate, c.d. "pace fiscale".

La riduzione del tasso legale allo 0,01% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali. In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,01% dal 01.01.2021, ad esempio in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali.

La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,01%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 01.01.2021.

Gli uffici rimangono a vostra completa disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

UCS-CEA